



COMUNE DI CAMERI

COMUNE DI CAMERI
(Provincia di Novara)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA
DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA
COMUNALE, DELLA CONFERENZA DEI
CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI.**

Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari e della Giunta comunale

Articolo 1 - Generalità e principi sedute a distanza

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di conclamate situazioni di pericolo per la sanità pubblica e più in generale in tutti i casi in cui si reputi opportuna la necessità, è possibile svolgere il Consiglio comunale in forma telematica, in modalità di tele e/o video conferenza o in modalità mista, su decisione del Sindaco/Presidente.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e delle riunioni della Giunta comunale.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale è consentita, integralmente e/o parzialmente, anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, consentendo che tutti i componenti l'Organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
4. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.
5. Nei casi espressamente previsti, ciascun componente l'organo collegiale può partecipare alla seduta collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, purché non luoghi pubblici né aperti al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
6. Le condizioni contenute nel presente regolamento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni.

Articolo 2 – Convocazione e luogo di svolgimento della seduta

1. Nell'avviso di convocazione, inviato via posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando le modalità operative di partecipazione.
2. Qualora la seduta dell'organo collegiale sia tenuta facendo ricorso alle modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente.

Articolo 3 – Tecnologia necessaria e requisiti tecnici

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) La verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) La possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) La reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito, sono escluse partecipazioni segrete;
 - d) La visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione, attraverso un sistema di condivisione dei file o di scambio di documentazione mediante posta elettronica;
 - e) La constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle

- posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) La completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) La massima sicurezza del sistema per una corretta protezione dei dati e delle informazioni.
3. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.
 4. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.
 5. Ciascun componente degli organi di cui sopra o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni in videoconferenza o in modalità mista è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Articolo 4 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti, così come i quorum deliberativi previsti dal vigente regolamento di funzionamento, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti.
2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza; il Segretario / Vice Segretario comunale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto.
3. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, il quale indica le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante identificazione visiva e affermazione vocale –audio;
4. Ai fini della validità della seduta è necessario che il contemporaneo collegamento audiovideo garantisca al Presidente e al Segretario / Vice Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito in tal caso dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Per la verifica del numero legale nelle sedute in videoconferenza si rinvia a quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
6. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa.
7. La seduta del Consiglio può esser resa pubblica con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, salvo problemi tecnici contingenti che comunque non inficino la validità della stessa. La trasmissione in streaming è sospesa qualora si renda necessario procedere allo svolgimento della trattazione di argomento in modalità segreta, secondo

- quanto previsto dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio.
8. Sono consentite le registrazioni video/sonore delle adunanze pubbliche.

Art. 5 - Protezione dei dati personali e comportamento da tenere

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti degli organi comunali e i loro presidenti, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute dei predetti organi e in particolare coloro che intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta. Il presente comma non è applicabile alle sedute di Giunta, Conferenza dei Capigruppo, e delle Commissioni Consiliari poiché non pubbliche.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di individuare una postazione e luogo ove effettuare il collegamento idonei a garantire riservatezza, decoro ed esclusività dell'attività istituzionale svolta per tutta la durata del collegamento da remoto.
4. L'attestazione di presenza, qualora richiesta, e il gettone di presenza, se e in quanto dovuto, potranno essere riconosciuti solo laddove sia possibile verificare la costante presenza in corso di seduta.

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento si applica alle riunioni del Consiglio comunale, Conferenza dei Capigruppo, Commissioni consiliari e alle riunioni di Giunta comunale;
2. Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Statuto e Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta comunale.
3. Relativamente alla convocazione e alla trasmissione degli atti e documenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea consiliare si provvederà mediante invio telematico degli stessi.
4. Gli atti e i documenti oggetto di esame da parte delle Commissioni consiliari saranno trasmessi ai componenti delle Commissioni per via telematica.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.